



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

06650/02

m

Oggetto

beni -
avvicinamento comuni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente -

R.G.N. 8787/99

Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -

Dott. Michele VARRONE - Consigliere -

Cron. 18998

Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -

Rep. 1441

Dott. Italo PURCARO - Consigliere -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

ha pronunciato la seguente

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORF

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

per diritti € 155
il 9 MAG 2002
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

FALLIMENTO PAOLO IN PERSONA DEL CURATORE CARMEN

Richiesta copia studio
dal Sig. FI

, elettivamente domiciliato in ROMA

per diritti € 155
il 9 MAG 2002
IL CANCELLIERE

, presso lo studio dell'avvocato PAOLO

, che lo difende anche disgiuntamente

all'avvocato ERMENEGILDO, giusta delega in atti;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

- **ricorrente** -

Richiesta copia studio
dal Sig. SF

contro

per diritti € 155
il 9 MAG 2002
IL CANCELLIERE

CHIESA PARROCCHIALE SAN FRANCESCO DA PAOLA in Milano,

in persona del Parroco pro tempore Monsignor Cecilio

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rizzi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL MAGGIA

Richiesta copia studio
dal Sig. BMM

2001 26, presso lo studio dell'avvocato MICHELE

per diritti € 155

2013 difesa dall'avvocato RENATO, giusta delega in

il 9 MAG 2002
IL CANCELLIERE



atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2819/98 del Tribunale di MILANO, Sezione 10 Civile, emessa il 20/01/98 e depositata il 16/03/98 (R.G. 8766/97);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Chiesa Parrocchiale San Francesco da Paola, proprietaria di un immobile condotto in locazione in regime transitorio da Paolo ad uso commerciale, ottenne dal Tribunale di Milano sentenza dichiarativa della cessazione del rapporto locativo per scadenza del termine di legge ed, essendo nel frattempo fallito il , agì esecutivamente nei confronti del fallimento per il rilascio dell'immobile. Il fallimento propose opposizione ex art. 615 cod.proc.civ., deducendo che l'esecuzione non poteva aver corso perché non gli era stata corrisposta, ai sensi dell'art. 69 della legge 27.7.1978 n. 392, la indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Con sentenza del 17.2.1997



il Pretore di Milano rigettò la opposizione. Su appello del fallimento il Tribunale di Milano, con sentenza del 16.3.1998, ha confermato la decisione del Pretore sul rilievo che l'indennità non competeva al conduttore perché egli aveva cessato di esercitare la propria attività commerciale prima della scadenza del rapporto locativo. Ricorre il fallimento Paolo con due motivi. Resiste la Chiesa Parrocchiale di San Francesco da Paola con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi della impugnazione, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il fallimento ricorrente denuncia violazione degli artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978. Deduce che l'attività commerciale già esercitata dal conduttore fu proseguita dal fallimento e che il rapporto locativo non ebbe ulteriore corso perché la Chiesa locatrice non intese rinnovarlo. Sostiene, quindi, che erroneamente il Tribunale avrebbe confermato la sentenza con cui il Pretore aveva denegato al fallimento l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. La censura non ha fondamento.

La indennità di che trattasi, prevista dagli artt. 35 e 69 della legge n. 392 del 1978, assolvendo alle finalità di ristorare il conduttore del pregiudizio su-

